

COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

Prot. n. L957-0003503-14/04/2021 P

Villa Lagarina, 14 aprile 2021

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO QUALE POSTEGGIO ISOLATO PER INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO BAR IN LOC. LAGO DI CEI – p.f. 2027/15 C.C. CASTELLANO

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Osservato che l'art. 39 del Regolamento comunale dei mercati comunali su aree pubbliche, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 13 di data 08/04/2021 statuisce:

- “1. Il posteggio con chiosco costituisce una particolare tipologia di posteggio, inserito in un mercato o isolato, dato in concessione per la vendita di merci al dettaglio o la somministrazione di alimenti e bevande come individuato nell'allegato C.
2. L'esercizio dell'attività di commercio o di somministrazione svolta in chioschi fissi è soggetto a SCIA per l'esercizio del commercio su area pubblica e alla concessione permanente di suolo pubblico e all'assegnazione si procede mediante bando pubblico oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale.
3. Per i nuovi posteggi o per i posteggi resisi liberi, possono essere introdotte con provvedimento di Giunta comunale specializzazioni merceologiche destinate alla valorizzazione commerciale delle piccole e medie imprese locali. La specializzazione è vincolante ed eventuali cambiamenti comportano la revoca dell'autorizzazione data.
4. Il subingresso e la voltura della concessione di occupazione di suolo pubblico, può avvenire esclusivamente con riferimento al settore merceologico (alimentare o non alimentare) autorizzato in capo alla ditta cedente.
5. Eventuali richieste di variazione merceologica, sono valutate con atto della Giunta comunale, tenuto conto della programmazione e delle reali esigenze dell'utenza. 6. L'assegnazione temporanea, in caso di assenza del titolare, è esclusa.
6. I chioschi devono essere mantenuti sempre in ordine e in perfetto stato igienicosanitario, di sicurezza e di decoro, pena la decadenza della concessione di occupazione permanente di suolo pubblico, previa diffida e successiva inadempienza da parte del concessionario.”

Dato atto che la deliberazione della Giunta comunale n. 44 di data 08/04/2021 ha stabilito :

- frequenza apertura: giornaliera;
- giornate di svolgimento: dal lunedì alla domenica;
- periodicità : annuale;
- data svolgimento: dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno;
- ubicazione: Lago di Cei – p.f. 2027/15 C.C. Castellano nell'area stabilita nell'allegato C) del Regolamento dei mercati comunali su aree pubbliche;
- orario: massimo dalle 7.00 alle 20.00. Sarà possibile effettuare orario notturno previa richiesta ed

- a seguito del rilascio di provvedimento autorizzatorio da parte dell'Amministrazione comunale
- tipologia: installazione e gestione di un chiosco – bar settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande;
 - caratteristiche del spazio: sono ammessi unicamente chioschi rimovibili con esclusione di infrastrutture fisse quali manufatti infissi al suolo e similari;
 - superficie del spazio pubblico: massima mq. 50 circa (ml. 7,50 x 4) e comunque subordinata alla disponibilità di spazio previa verifica del Corpo di Polizia Locale;
 - il canone di concessione annuale è fissato dal Regolamento comunale sul canone unico approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 12/02/2021;
 - modalità di assegnazione: procedura ad evidenza pubblica mediante bando di durata di anni 2 eventualmente prorogabile a scadenza per un ulteriore 2;
 - Responsabile del procedimento: Responsabile del Servizio Finanziario.

Considerata l'opportunità di prevedere un lasso temporale di validità della concessione di spazio pubblico di **anni 2 (due)** decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio/concessorio, che avverrà alla conclusione del procedimento amministrativo di assegnazione dello spazio pubblico isolato previa acquisizione dei provvedimenti autorizzativi edili/urbanistici e previa presentazione di SCIA eventualmente prorogabile a scadenza per un ulteriore anno;

Osservata l'opportunità per l'Amministrazione comunale di individuare l'assegnatario del spazio isolato tramite procedura ad evidenza pubblica, allo scopo di garantire in tal modo, il rispetto dei criteri di trasparenza, libertà di accesso e parità di trattamento;

Vista la Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 recante “Disciplina dell'attività commerciale”;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg. recante “Regolamento di Esecuzione concernente l'esercizio del commercio al dettaglio e all'ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1881 di data 6 settembre 2013 recante “*Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Disciplina dell'attività commerciale); approvazione degli indirizzi generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche mediante spazio pubblico di cui all'articolo 16, comma 1 e recepimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 2 e dell'articolo 76, comma 1, dell'intesa in sede di conferenza unificata sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche*

Vista la propria determinazione n. 147 di data 14 aprile 2021

RENDE NOTO

che è indetta una pubblica selezione al fine di assegnare n. 1 (uno) posteggio isolato per installazione di un chiosco – bar in loc. Lago di Cei – p.f. 2027/15 C.C. Castellano.

1) DESCRIZIONE

Lo spazio pubblico isolato presso Lago di Cei – p.f. 2027/15 C.C. Castellano da destinare a



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

posteggio isolato che andrà svolto come segue:

- frequenza apertura: giornaliera;
- giornate di svolgimento: dal lunedì alla domenica;
- periodicità : annuale;
- data svolgimento: dal 1 aprile al 31 ottobre di ogni anno;
- ubicazione: Lago di Cei – p.f. 2027/15 C.C. Castellano nell'area stabilita nell'allegato C) del Regolamento dei mercati comunali su aree pubbliche;
- orario: massimo dalle 7.00 alle 20.00. Sarà possibile effettuare orario notturno previa richiesta ed a seguito del rilascio di provvedimento autorizzatorio da parte dell'Amministrazione comunale
- tipologia: installazione e gestione di un chiosco – bar settore alimentare con somministrazione di alimenti e bevande;
- caratteristiche del spazio: sono ammessi unicamente chioschi rimovibili con esclusione di infrastrutture fisse quali manufatti infissi al suolo e similari;
- superficie del spazio pubblico: massima mq. 50 circa (ml. 7,50 x 4) e comunque subordinata alla disponibilità di spazio previa verifica del Corpo di Polizia Locale;
- il canone di concessione annuale è fissato dal Regolamento comunale sul canone unico approvato con deliberazione consiliare n. 4 di data 12/02/2021;
- modalità di assegnazione: procedura ad evidenza pubblica mediante bando di durata di anni 2 eventualmente prorogabile a scadenza per un ulteriore 2;
- Responsabile del procedimento: Responsabile del Servizio Finanziario.

2) SOGGETTI AVENTI TITOLO

Possono partecipare al bando tutti coloro che:

1. sono in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla vigente normativa per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico , come definiti dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno), ai sensi rispettivamente dall'articolo 5 della Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 e dall'articolo 5 della Legge provinciale 14 luglio 2000 n. 9 nonché dall'articolo 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.);
2. non siano incorsi in cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia);
3. non sussista una causa di esclusione dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge.

L'Amministrazione Comunale procederà alla verifica dei requisiti professionali dichiarati dagli interessati mediante accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dagli stessi presso gli uffici competenti delle Amministrazioni Comunali nel cui territorio si trovano i pubblici esercizi presso i quali l'attività è svolta, presso gli archivi INPS, le C.C.I.A.A. ed ogni altro Ente pubblico pertinente.



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it
www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229



Inoltre andrà dichiarato:

- di aver preso visione della planimetria che evidenzia lo spazio ove va posizionato il chiosco, essersi recato sul posto dove è ubicata, di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'attività commerciale, nonché dell'area oggetto di manutenzione e relativi obblighi contrattuali;
- di aver giudicato le condizioni contrattuali, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire l'offerta che viene effettuata e di accettare senza riserva alcuna delle condizioni contenute nel bando;
- di impegnarsi al pagamento del canone unico che sarà determinato secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

3) CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL MERCATO DA PARTE DEGLI OPERATORI

L'utilizzo del posteggio isolato con installazione del chiosco – bar è subordinato alla verifica del possesso del titolo urbanistico/edilizio di installazione del manufatto e delle autorizzazioni/assensi igienico – sanitarie e successivo rilascio di apposita concessione per il relativo spazio pubblico assegnato, a cui seguirà la presentazione da parte dell'affidatario della Segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – ai sensi dell'articolo 15 della Legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 e dell'articolo 14 del relativo Regolamento di esecuzione.

La concessione di spazio pubblico avrà una durata di 2 anni, decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio/concessorio e **dalla conclusione del procedimento amministrativo e di individuazione dell'assegnatario**. L'Amministrazione comunale effettuerà una ricognizione periodica per accettare la tipologia del servizio effettuato dal concessionario ed alla scadenza potrà valutare se rinnovare, per una sola volta e per un periodo massimo di un ulteriore anno la concessione.

4) CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO – PUNTEGGI DI SERVIZIO

L'assegnazione del posteggio e pubblico avverrà sulla base della graduatoria elaborata, tenendo conto dei punteggi di servizio attribuiti al singolo concorrente, a fronte dell'impegno assunto dallo stesso in sede di bando, di effettuare per ogni giornata di presenza, le attività di seguito descritte.

Nel caso in cui il concorrente ritenga di non impegnarsi ad effettuare le attività sotto indicate non verrà attribuito alcun punteggio.

Qualora il concorrente non provveda a barrare almeno una delle caselle previste nell'ambito di ogni singola voce di servizio il punteggio assegnato sarà uguale a zero.

Il punteggio minimo di servizio richiesto per l'ammissione in graduatoria è individuato in 10 punti; di conseguenza i concorrenti che non raggiungeranno tale punteggio minimo verranno esclusi dalla graduatoria.

In caso di situazioni di parità del punteggio di servizio verranno applicati i criteri previsti al successivo punto “Ulteriori modalità di redazione della graduatoria”.



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

4.1 - CRITERIO DELLA QUALITA' DELL'OFFERTA

MAX PUNTI 5

Il punteggio viene attribuito con le modalità di seguito elencate in base al numero dei prodotti che il concorrente si impegna a porre stabilmente in vendita e/o in somministrazione.

Per stabilmente si intende ogni giornata di presenza nel spazio pubblico isolato:

lettera a) *“vendita e/o somministrazione di prodotti biologici certificati”*:

Oggetto di valutazione	Punteggio
nessun prodotto	punti 0
da uno a due prodotti	punti 0,30
da tre prodotti a quattro	punti 0,70
oltre i cinque	punti 1,0

lettera b) "vendita e/o somministrazione di prodotti a km zero":

Oggetto di valutazione	Punteggio
nessun prodotto	punti 0
da uno a due prodotti	punti 0,30
da tre prodotti a cinque	punti 0,70
oltre i sei prodotti	punti 1,0

lettera c) "vendita e/o somministrazione di prodotti tipici locali":

Oggetto di valutazione	Punteggio
nessun prodotto	punti 0
da uno a due prodotti	punti 0,30
da tre prodotti a cinque	punti 0,70



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9
tel. 0464 494222 - fax 0464 494217
villalagarina@legalmail.it
www.comune.villalagarina.tn.it
P.IVA e C.F. 00310910229



oltre i sei prodotti	punti 1,0
----------------------	-----------

Per quanto attiene all'organizzazione di degustazioni gratuite di prodotti, di cui alla lettera d) *“organizzazione di degustazioni gratuite per la promozione dei prodotti”*, il punteggio viene attribuito considerando il numero di prodotti posti stabilmente in degustazione, ove per stabilmente s'intende ogni giornata di presenza dello spazio pubblico isolato, con le seguenti modalità:

Oggetto di valutazione	Punteggio
non verrà attuata alcuna degustazione gratuita	punti 0
un prodotto in degustazione gratuita	punti 0,2
da due a quattro prodotti in degustazione	Punti 1,0
da cinque a sette prodotti	punti 1,5
oltre gli otto prodotti	punti 2,0

4.2 - CRITERIO CORRELATO ALLA FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA MAX PUNTI 5

a) impegno a presenziare al maggior numero di giornate di presenza del spazio pubblico isolato (secondo le percentuali di seguito riportate) fino a 5 punti

Il punteggio viene attribuito in base all'impegno da parte del concorrente a mantenere una stabilità di presenza, in riferimento al numero di giornate di presenza previste in sede di bando. Il punteggio viene declinato a seconda della percentuale per la quale il concorrente si impegna a presenziare sullo spazio pubblico individuato.

Oggetto di valutazione	Punteggio
nessun impegno	punti 0
fino al 40% delle giornate di svolgimento dello spazio pubblico isolato	1,0
superiore al 40% e fino al 60% delle giornate di svolgimento dello spazio pubblico	2,0
superiore al 60% e fino	3,5



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

all'80% delle giornate di svolgimento dello spazio pubblico	
oltre l'80% delle giornate di svolgimento dello spazio pubblico	5,0

4.3 - CRITERIO CORRELATO ALLA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO FORNITO MAX PUNTI 8

- a) vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari consumabili da persone affette da intolleranze alimentari o patologie mediche: **fino a punti 2**
- b) vendita e/o somministrazione di prodotti preconfezionati e preporzionati in forma stabile: **fino a punti 1,5**
- c) predisposizione di interventi atti a “favorire e/o allietare” la consumazione da parte della clientela: **fino a punti 4,5**

Il punteggio previsto alla lettera a) “*vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari consumabili da persone affette da intolleranze alimentari o patologie mediche*” intende “premiare” l’operatore che si è dotato di attrezzature atte a consentire la commercializzare, per ogni edizione dello spazio pubblico, di prodotti alimentari che possono essere consumati, in tutta sicurezza, da persone affette da patologie mediche o intolleranze ed è così declinato:

Oggetto di valutazione	Punteggio
nessun prodotto	punti 0
fino a due prodotti	punti 0,5
da tre a cinque prodotti	punti 1,0
da sei a otto prodotti	punti 1,5
oltre gli otto prodotti	punti 2,0

In merito al punteggio previsto alla lettera b) “*vendita e/o somministrazione di prodotti preconfezionati e proporzionati in forma stabile*”, intesa quale modalità utilizzata per ogni edizione dello spazio pubblico stesso, viene attribuito con le seguenti modalità:

Oggetto di valutazione	Punteggio
nessun prodotto	punti 0
fino a due prodotti	punti 0,30
da tre a cinque prodotti	punti 0,60
da sei a otto prodotti	punti 0,90
oltre gli otto prodotti	punti 1,5

Il punteggio previsto alla lettera c) “*predisposizione di interventi atti a “favorire e/o allietare” la consumazione da parte della clientela*” è da intendersi come l’insieme delle attività che il concessionario porrà in essere per “accogliere” ed intrattenere la clientela, quali ad esempio: presenza di elementi mobili (tavoli, sedie, sgabelli, pance e similari), nel rispetto dei limiti della superficie del spazio pubblico individuata nel punto 1.6.

Tale punteggio viene sommato a quello previsto per l’effettuazione di serate tematiche con frequenza trimestrale o superiore.

Per serata tematica s’intende l’organizzazione di momenti di intrattenimento e svago a contorno dell’attività di vendita e/o di somministrazione. Tale intervento dovrà avvenire nel rispetto del luogo e previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle attività integrative (quali ad esempio: inquinamento acustico, autorizzazioni di pubblica sicurezza per l’effettuazione dell’attività musicale, assolvimento oneri S.I.A.E., ecc.).

Il punteggio viene attribuito con le seguenti modalità:

Oggetto di valutazione	Punteggio
elementi di arredo mobili (quali tavoli, sedie, sgabelli e similari)	punti 2,0
serate tematiche con frequenza trimestrale	punti 3,5
serate tematiche con frequenza superiore a quella trimestrale ma comunque nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico	punti 4,5

4.4 CRITERIO CORRELATO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INNOVATI: MAX PUNTI 2

Il punteggio correlato alla presenza di progetti innovativi è assegnato nel seguente caso:

Presenza di attrezzatura per assistenza alle biciclette

fino a punti 2



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

L'utilizzo del chiosco in legno prevede l'assegnazione del punteggio come di seguito declinato:

presenza di attrezzatura per riparazione biciclette (cacciaviti, brugole, attrezzi vari)	punti 1
presenza di attrezzatura per riparazione e presa per ricarica bici elettriche	punti 2

4.5 CRITERIO CORRELATO ALL'INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA ATTUATO TRAMITE L'IMPEGNO A FORNIRE INFORMAZIONI SULLA FILIERA/TRACCIABILITA' DEI PRODOTTI POSTI IN VENDITA (ORIGINE DELLA PRODUZIONE/COLTIVAZIONE, AZIENDA DI PROVENIENZA, EVENTUALI CERTIFICAZIONI DI ORIGINE, ECC.): MAX PUNTI 1

Il punteggio viene attribuito nella misura prevista, a fronte dell'impegno del concorrente ad effettuare stabilmente (inteso quale impegno assunto per ogni giornata di presenza al spazio pubblico isolato) e per tutti i prodotti posti in vendita, l'attività di cui sopra come segue:

Oggetto di valutazione	Punteggio
non assunzione impegno	punti 0
assunzione impegno a fornire stabilmente informazioni sulla filiera/tracciabilità dei prodotti posti in vendita (origine della produzione/coltivazione, azienda di provenienza, eventuali certificazioni di origine, ecc.)	punti 1,0

4.6 - CRITERIO CORRELATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA REALIZZARSI ATTRAVERSO LA MESSA A DISPOSIZIONE, NELL'AMBITO DELLO ASSEGNATO, DI UNO SPAZIO ALLESTITO PER LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO NONCHE' DI EVENTI E MANIFESTAZIONI AVENTI LUOGO A VILLA LAGARINA, FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DALLE PROLOCO E ASSOCIAZIONI LOCALI MAX PUNTI 1

Il punteggio viene attribuito, nella misura prevista, a fronte dell'impegno del concorrente ad effettuare stabilmente (inteso quale impegno assunto per ogni giornata di presenza) le attività sopra descritte come segue:

Oggetto di valutazione	Punteggio
Non assunzione impegno	punti 0
Assunzione impegno a realizzare stabilmente azioni di promozione del territorio attraverso la messa a disposizione, nell'ambito dello assegnato, di uno spazio allestito per la distribuzione di materiale informativo per la promozione del territorio nonche' di eventi e manifestazioni aventi luogo a villa lagarina, fornito dall'amministrazione comunale, dalle proloco e associazioni locali	punti 1,0

Ulteriori modalità di redazione della graduatoria

In caso di parità di punteggio di servizio si terrà conto della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche: la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese della Camera di Commercio I.A.A. riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione.

Nel caso di parità dopo l'applicazione del criterio di maggiore professionalità si procederà con l'estrazione a sorte tra gli operatori in possesso del medesimo punteggio.

In caso di parità di punteggio di servizio e qualora l'operatore non risultasse iscritto alla Camera di Commercio (in quanto nuova attività) lo stesso verrà collocato all'ultimo posto in graduatoria (dopo gli operatori che possono vantare un'anzianità di iscrizione).

Qualora gli operatori non iscritti alla Camera di Commercio siano più di uno l'ordine di inserimento nella graduatoria sarà definito con estrazione a sorte. Detti operatori saranno di conseguenza collocati nell'ordine di estrazione in calce alla graduatoria stessa (dopo gli operatori in possesso dell'anzianità di esercizio del commercio su aree pubbliche).

Nella tabella sottostante si riporta lo schema riassuntivo delle modalità di elaborazione della graduatoria.

COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

Modalità	Criterio di valutazione	Redazione della graduatoria
parità di punteggio di servizio	anzianità di esercizio del commercio su aree pubbliche comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese per detta attività – in caso di parità di punteggio	estrazione a sorte
parità di punteggio di servizio	inapplicabilità requisito di anzianità di esercizio del commercio su aree pubbliche comprovata dall'iscrizione nel registro delle imprese per detta attività perché trattasi di nuova attività – se trattasi di un solo operatore inserimento nella graduatoria dopo l'ultimo operatore in possesso dell'anzianità di esercizio	qualora gli operatori non in possesso del requisito di anzianità (di cui alla colonna a fianco) siano più di uno, per definire l'ordine di graduatoria si procederà con l'estrazione a sorte e nel rispetto dell'ordine di estrazione i concorrenti verranno posizionati in coda alla graduatoria stessa

5) MODALITÀ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A. INOLTRÒ DEL PLICO CONTENENTE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente al seguente indirizzo:

COMUNE DI VILLA LAGARINA
Piazza S. Maria Assunta n. 9
Ufficio Protocollo
38060 VILLA LAGARINA TN

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 5 MAGGIO 2021 a pena di esclusione

inserite in un plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura con ceralacca o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità), controfirmato dall'offerente sui lembi di chiusura contenente la documentazione contenuta nel presente bando.

Il termine sopra indicato è stabilito a norma degli artt. 18 e 19 della L.P. 23/1990 e s.m. e il suo mancato rispetto comporta l'esclusione dalla pubblica selezione. Il recapito del plico è a esclusivo

rischio del mittente: non saranno ammessi alla procedura gli offerenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi. Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato. Al fine di evitare disgraudi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla procedura, l'Amministrazione invita esplicitamente gli offerenti a inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi a evitare la consegna o l'inoltro a Uffici o Servizi del Comune di Villa Lagarina diversi dall'Ufficio sopra specificato. Il plico deve recare all'esterno la denominazione o ragione sociale dell'offerente e la dicitura: **"BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 SPAZIO PUBBLICO QUALE POSTEGGIO ISOLATO PER INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO BAR IN LOC. LAGO DI CEI – p.f. 2027/15 C.C. Castellano"** mediante:

- raccomandata del servizio postale statale;
- plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Villa Lagarina, Pizza S.Maria Assunta n. 6, piano terra, il quale ne rilascia apposita ricevuta previa fissazione di appuntamento per la consegna.
N.B. Le richieste di INFORMAZIONI e CHIARIMENTI in ordine alla presente gara devono pervenire esclusivamente per iscritto alla segreteria comunale del Comune di Villa Lagarina all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) villalagarina@legalmail.it, indirizzata al responsabile di procedimento di gara dott.ssa Raffaella Santuari.

Non verrà dato seguito a richieste di chiarimenti effettuate con altri mezzi (per es. telefono o richiesta appuntamento).

Le informazioni relative alla gara verranno fornite a tutti i concorrenti mediante pubblicazione delle stesse sul sito web del Comune di Villa Lagarina, fatta salva la possibilità per il concorrente richiedere l'invio della risposta a mezzo pec con specifica richiesta indirizzata al medesimo indirizzo sopraindicato e con le stesse modalità.

Tali richieste devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27 APRILE 2021 (e saranno evase almeno n. 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte). L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei concorrenti.

Al fine di agevolare la partecipazione alla gara, in allegato al presente avviso è messa a disposizione degli interessati un fac – simile delle dichiarazioni che seguono, da rendere secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m. (Allegati 1, 2A, 2B, 2C, 3, 4 e 5)

I modelli di fac – simile allegati al bando sono reperibili sul sito internet dell'Amministrazione comunale (www.comune.villalagarina.tn.it).

Si precisa sin d'ora che, in ogni caso, è necessario seguire le specifiche disposizioni contenute nel presente bando.

Nel plico deve essere inserita, **pena l'esclusione dalla gara**, le seguenti buste, ciascuna chiusa con le modalità sopra evidenziate:

COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

- **“Busta A documentazione amministrativa”**, contenente la domanda di concessione del spazio pubblico isolato e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa ai requisiti generali e speciali di ammissione da redigersi secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo B), utilizzando esclusivamente la modulistica appositamente predisposta;

- **“Busta B offerta tecnica”**: contenente relazione tecnica descrittiva dei servizi che il concorrente si impegna ad effettuare stabilmente nell'ambito dello spazio pubblico isolato, da redigersi secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo C), utilizzando esclusivamente la modulistica appositamente predisposta - “Allegato 5”.

Si precisa che, in caso di aggiudicazione, l'offerta tecnica costituirà obbligazione contrattuale, formando parte integrante e vincolo alla validità della concessione di spazio.

B) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, i seguenti documenti:

- domanda in regolare bollo, da euro 16,00, utilizzando il modulo “Allegato 1”, compilata dalla persona fisica (se ditta individuale) o dal legale rappresentante in caso di persona giuridica – società, dichiarando:
 - a) i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi qualora il richiedente sia diverso da persona fisica, oltre al codice fiscale ed eventuale partita IVA (se posseduta);
 - b) il settore alimentare e la merceologia trattata nell'ambito dello spazio pubblico per il quale si chiede l'assegnazione;
 - c) l'indicazione degli estremi di iscrizione al Registro Imprese della Camera di commercio;
 - d) il recapito telefonico;
- l'indirizzo della casella PEC (posta elettronica certificata) o numero di fax al quale saranno trasmesse le eventuali comunicazioni relative alla domanda;
- fotocopia di valido documento d'identità e nel caso di cittadini extracomunitari anche di fotocopia della carta di soggiorno, permesso di soggiorno in corso di validità;
- dichiarazione acclarante il possesso dei requisiti morali e professionali, compilata secondo il modello “Allegato 2A” (dichiarazione del richiedente/legale rappresentante), “Allegato 2B” (dichiarazione del preposto) e “Allegato 2C” (dichiarazioni di altre persone diverse dal richiedente/legale rappresentante o dal proposto come indicate dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011) debitamente sottoscritta dal dichiarante;
- dichiarazione di accettazione delle condizioni di durata temporale dello spazio pubblico “Allegato 4”.

C) MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA: BUSTA B.

Il concorrente dovrà inserire nella busta con la dicitura “BUSTA B: OFFERTA TECNICA”, la relazione contenente l'indicazione della tipologia di servizio che lo stesso si impegna ad effettuare stabilmente nell'ambito dello spazio pubblico isolato, sottoscritta dal concorrente stesso, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta - “Allegato 5” - e secondo le modalità di cui al precedente punto 4, dalla quale emergano i seguenti elementi:

- qualità dell'offerta: il concorrente dovrà barrare la casella corrispondente alla quantità di prodotti che s'impegna a porre stabilmente in vendita e/o a somministrare nel posteggio isolato delle tipologie previste (prodotti biologici certificati, a km zero e tipici locali), il numero di prodotti che intende porre stabilmente in degustazione gratuita, al fine della promozione;
- fidelizzazione della clientela attraverso l'assunzione dell'impegno a presenziare al maggior numero di giornate nel periodo di istituzione dello spazio pubblico isolato: indicazione della durata dell'impegno e della percentuale di presenza allo spazio isolato che il concorrente si assume e che vincolerà l'assegnatario dello spazio pubblico per il periodo e con le modalità individuate;
- tipologia del servizio fornito: impegno del concorrente a porre in vendita e/o a somministrare prodotti preconfezionati e preporzionati (barrando la casella corrispondente al numero dei prodotti oggetto del servizio), a vendere e/o somministrare prodotti alimentari consumabili da persone affette da intolleranze alimentari o patologie mediche (barrando la casella corrispondente al numero dei prodotti oggetto del servizio), a predisporre interventi atti a “favorire e/o allietare” la consumazione da parte della clientela (barrando la casella inerente le attività che intende porre in essere);
- presentazione di progetti innovativi: postazione ricarica per bici elettriche
- impegno a fornire stabilmente alla clientela informazioni sulla filiera/tracciabilità dei prodotti posti in vendita (origine della produzione/coltivazione, azienda di provenienza, eventuali certificazione di origine, ecc.);
- impegno a mettere a disposizione stabilmente nell'ambito dello spazio isolato di uno spazio allestito per la distribuzione di materiale informativo per la promozione del territorio nonché di eventi e manifestazioni aventi luogo in Vallagarina o sul territorio comunale, fornito dall'amministrazione comunale, dalle Proloco e dalle associazioni locali musei.

Il concorrente, qualora ritenga opportuno, potrà indicare nello spazio note informazioni di dettaglio sul servizio che si impegna ad effettuare stabilmente.

Tali informazioni sono recessive rispetto a quanto dichiarato, con l'apposizione dell'apposita crocetta negli spazi previsti.

In caso di non congruenza prevale quanto crocettato.

Il concorrente potrà altresì allegare documentazione con foto, illustrazioni o altro materiale atto a dimostrare con maggior compiutezza i servizi che verranno forniti.

Il punteggio verrà attribuito sulla base dei servizi che il concorrente si impegna a garantire stabilmente.

Nel caso in cui il concorrente ritenga di non impegnarsi ad effettuare il servizio non verrà attribuito alcun punteggio.

COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

Qualora il concorrente non provveda a barrare almeno una delle caselle previste nell'ambito di ogni singola voce di servizio il punteggio assegnato sarà uguale a zero.

Il punteggio minimo di servizio richiesto per l'ammissione in graduatoria è individuato in 10 punti; di conseguenza i concorrenti che non raggiungeranno tale punteggio minimo verranno esclusi dalla graduatoria.

In caso di aggiudicazione del spazio pubblico, l'offerta tecnica costituirà obbligazione contrattuale, formando parte integrante della concessione di spazio pubblico. Il mancato rispetto delle modalità indicate nell'offerta tecnica sopra richiamata comporterà l'applicazione delle sanzioni o l'assunzione di provvedimenti tesi alla pronuncia di decadenza della concessione di spazio pubblico stessa.

6) ESAME DELLE DOMANDE E GRADUATORIA

Il Responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, o dal ricevimento della documentazione integrativa, provvederà alla redazione di una graduatoria tra i richiedenti, nel rispetto delle modalità di legge e dei regolamenti vigenti in materia.

I richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo n. 59/2010, dell'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931 , n. 773 (T.U.L.P.S.) nonché del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia).

Sulla base della graduatoria, che verrà redatta in conformità ai criteri di cui al successivo articolo 7, si provvederà ad assegnare il spazio pubblico al primo classificato trattante la merceologia individuata al punto 1 del presente bando.

Nel caso in cui:

- la domanda contenga dichiarazioni false o mendaci, la stessa verrà annullata d'ufficio, o, nel caso, si procederà all'annullamento dell'eventuale assegnazione di spazio pubblico, con l'applicazione delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000;
- la domanda risulti incompleta o contenga errori materiali, il responsabile del procedimento richiederà l'integrazione documentale entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della richiesta d'integrazione. Nel caso di mancata integrazione degli atti nei termini previsti, la domanda verrà archiviata;
- si rilevi l'incompletezza sostanziale della domanda, o nel caso in cui la domanda di assegnazione dello spazio pubblico riporti una tipologia merceologica diversa da quella prevista dal bando, la domanda verrà esclusa dalla graduatoria.

7) GRADUATORIA

Il Responsabile del procedimento provvederà a pubblicare la graduatoria all'Albo telematico comunale per un periodo di 15 giorni.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria possono essere presentate al Comune per iscritto istanze per la revisione della stessa.

Sulle istanze il Responsabile del procedimento si pronuncia entro i successivi 15 giorni. L'esito della pronuncia è pubblicato all'Albo telematico comunale.

8) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

A norma del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione procede nei confronti del primo operatore inserito in graduatoria alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara in conformità al presente bando tramite l'acquisizione della documentazione di seguito descritta:

a) **certificato generale del casellario giudiziale** e certificazione attestante l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 riferiti:

- alla persona fisica o al titolare, se trattasi di impresa individuale;
- a tutti i soci, se trattasi di Società in nome collettivo;
- a tutti i soci accomandatari, se trattasi di Società in accomandita semplice;
- agli Amministratori muniti di rappresentanza, per qualsiasi tipo di società di capitali;
- in ogni caso al procuratore che rappresenti l'Impresa nella procedura di gara;
- all'eventuale preposto;
- in ogni caso, limitatamente alla certificazione attestante l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, agli ulteriori soggetti indicati nell'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.;
- in ogni caso, limitatamente al certificato del casellario giudiziale, ai soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando;

b) **documento unico di regolarità contributiva (DURC) o certificazioni INPS ed INAIL** nel cui ambito territoriale ha sede l'Impresa, attestanti la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici;

c) **informazione o comunicazione antimafia** (in ragione dell'importo complessivo del contratto) prevista dal D.Lgs. 159/2011 e s.m..

Ai fini delle verifiche di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m. inerenti la documentazione antimafia, l'Amministrazione chiede all'Impresa di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti. L'operatore deve corrispondere alla richiesta dell'Amministrazione entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione medesima: in difetto – e previa diffida con assegnazione di un ulteriore termine breve – l'Amministrazione annulla la disposta assegnazione, con facoltà di aggiudicare al secondo classificato in graduatoria, e fatta salva la possibilità dell'Amministrazione di agire per il risarcimento di ogni danno subito;

d) **certificazione rilasciata dai competenti uffici, attestante l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla L. 12.03.1999, n. 68**, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

e) **certificazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse;**



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

- f) **informazioni circa l'iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** competente per territorio, contenente:
- l'indicazione dei legali rappresentanti e dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando;
 - l'indicazione del fatto che l'Impresa stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della dichiarazione di possesso dei requisiti;
- g) **se necessario in ragione della forma giuridica, attestazione della cancelleria del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso;**
- h) se necessario **in ragione della forma giuridica, certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative** dipendenti da reato attestanti l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'Impresa;
- i) **a comprova dei requisiti morali per l'attività di somministrazione comunicazione antimafia** ai sensi dell'art. 84 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e certificato generale del casellario (solo per eventuali figure, che non risultano nell'elenco di cui alla lettera a);
L'Amministrazione richiede, inoltre, direttamente all'aggiudicatario la presentazione entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della gara, della seguente documentazione necessaria per la comprova degli ulteriori requisiti richiesti e precisamente:
- 1) a comprova del requisito professionale per l'accesso all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, documentazione idonea in relazione allo specifico requisito dichiarato dall'aggiudicataria se non rilasciata da altre pubbliche amministrazioni.

L'Amministrazione, per la verifica dei requisiti d'ufficio, può richiedere la collaborazione delle Imprese interessate.

Per le Imprese straniere, non residenti in Italia, la verifica è disposta in conformità alle prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016.

9) ASSEGNAZIONE DELLO SPAZIO

A seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, lo spazio verrà assegnato al primo operatore inserito in graduatoria trattante le merceologie previste al precedente paragrafo 1, **previa verifica del possesso delle autorizzazioni tecnico – urbanistiche di installazione del manufatto e igienico – sanitarie, e del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.**

Il responsabile del procedimento provvederà a formalizzare l'assegnazione mediante rilascio di concessione, alla quale dovrà seguire la presentazione da parte dell'operatore della Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA.

Qualora dovesse risultare necessario, il responsabile del procedimento potrà chiedere eventuale documentazione utile alla chiusura dell'istruttoria.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto al rispetto delle norme igienico-sanitarie – articolo 14 della legge provinciale 30 luglio 2010 n. 17 .

La graduatoria potrà essere utilizzata qualora l'assegnatario rinunci allo spazio isolato. L'assegnazione dello spazio, verrà effettuata, in ordine di graduatoria.

10) MODULISTICA E INFORMAZIONI

La modulistica necessaria per la partecipazione all'assegnazione dei posteggi di cui al presente bando è disponibile:

- presso il Protocollo comunale sito nella sede comunale in Pizza S. Maria Assunta n. 9;
- sul sito web del Comune all'indirizzo www.comune.villalagarina.tn.it.

Gli interessati potranno richiedere informazioni telefonando al numero 0464/494222 o per email:segretario@comune.villalagarina.tn.it

Il Responsabile del procedimento è il Segretario comunale o suo delegato.

11) ONERI

L'offerta tecnica verrà allegata alla concessione di spazio pubblico/SCIA e diventerà obbligazione contrattuale a tutti gli effetti.

Saranno a carico del concessionario gli oneri relativi all'eventuale approntamento dell'area attraverso la predisposizione di appositi allacci elettrici, idrici, e quant'altro necessario allo svolgimento del servizio, al rispetto delle normative in materia urbanistica/edilizia, di igiene e sanità nonché al pagamento di tasse e/o canoni se e in quanto dovuti.

Sarà altresì a carico del concessionario lo collocazione del chiosco – bar e l'eventuale collocazione di idonee attrezzature mobili (tavoli e sedie) per l'effettuazione della somministrazione di alimenti e bevande.

Nulla sarà corrisposto all'assegnatario, né per le eventuali migliorie apportate durante la gestione, né a titolo di avviamento, buonuscita o simili.

Gli impianti eventualmente realizzati sull'area data in concessione resteranno comunque di proprietà dell'Amministrazione comunale che potrà alla riconsegna ed a propria discrezione ordinarne la rimozione.

12) DECADENZA DELLA CONCESSIONE DELLO SPAZIO

Qualora l'assegnatario nell'ambito dell'esercizio dell'attività nello spazio pubblico non rispetti gli impegni assunti, come definiti nell'offerta tecnica, l'Amministrazione comunale a seguito dell'accertata inottemperanza di quanto sopra procederà come segue:

- accertamento del mancato rispetto delle condizioni di servizio offerte ed assunte in sede di bando;
- messa in mora con trasmissione diffida scritta all'interessato per il ripristino immediato delle condizioni di servizio;
- in caso di inerzia dell'operatore e dopo due contestazioni/diffide l'Amministrazione comunale avvia la pronuncia di decadenza della concessione di spazio pubblico, per accertata inadempienza degli impegni assunti in sede di bando, con successiva assunzione del provvedimento definitivo di decadenza della concessione di spazio al quale seguirà l'immediata cessazione dell'attività di vendita da parte dell'operatore.

COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

13) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Al concessionario dello spazio si applicano le disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti comunali.

14) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa richiamo alla vigente normativa nazionale, provinciale e relativi provvedimenti attuativi.

Per garantire la massima pubblicità il presente bando verrà pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Villa Lagarina, accessibile all'indirizzo: www.comune.villalagarina.tn.it e verrà inviato alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

15) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villa Lagarina, Pizza S. Maria Assunta n. 9.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) come previsto dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679:

Denominazione: *Consorzio dei Comuni Trentini*

Codice Fiscale / P.Iva: 01533550222

Stato: *Italia*

Città: *Trento*

Indirizzo: *Via Torre Verde 23*

CAP: *38122*

Provincia: *TN*

Telefono: *04611920717*

E-mail: *innovazione@comunitrentini.it*

PEC: *consorzio@pec.comunitrentini.it*

Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile

Cognome: *Festi*

Nome: *Gianni*

Dati di contatto

Telefono: *04611920717*

Cellulare: *3346234842*

E-mail: *servizioRPD@comunitrentini.it*

PEC: *consorzio@pec.comunitrentini.it*

Il responsabile della Protezione dei dati costituisce **tra l'altro il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali** (artt. 38 e 39 del Regolamento UE n. 2016/679).

I dati trattati sono quelli indicati nell'art. 4, comma 1, del Regolamento UE n. 2016/679 e potranno essere trattati solo ad opera di soggetti autorizzati e appositamente istruiti e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. *Eventualmente integrare la comunicazione per l'eventuale uso dei dati artt. 9 (particolari categorie di dati) e art.10 (dati personali relativi a condanne penali e reati) del GDPR, che in sostanza sono rispettivamente gli ex dati sensibili e giudiziari.*

Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo e/o dei controlli sulle S.C.I.A. - comunicazioni e similari presentate per un'attività produttive, per **l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri**, svolto nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Ente, di cui è investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento UE n. 2016/679).

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Il conferimento dei dati personali, da riportare nei moduli di richiesta all'Ente, ha carattere obbligatorio. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di corrispondere a quanto richiesto.

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e esclusivamente per le finalità di cui sopra.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e identificati come "Responsabili del trattamento" ex art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I trattamenti connessi allo svolgimento del servizio in oggetto hanno luogo presso le sedi del Comune di Villa Lagarina o presso le sedi dei Responsabili del trattamento formalmente individuati e sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.

Nessun dato viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta ed espressa nelle finalità del trattamento e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

(art. 16);

- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichì uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Le richieste, di cui al precedente paragrafo, devono essere presentate al Responsabile della protezione dei dati sopra definito.

Il Responsabile
Servizio Finanziario
Dott.ssa Lucia Zencher

Allegato 1

marca da bollo
euro 16,00

Spett.le
Comune di Villa Lagarina
Piazza S. Maria Assunta, 9
38060 Villa Lagarina (TN)

Oggetto: Domanda di concessione dello spazio pubblico presso Villa Lagarina Lago di Cei – p.f. 2027/15 C.C. Castellano.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

prov. _____ il _____ residente a _____

prov. _____ in via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____ Partita Iva (se posseduta) _____

recapito telefonico n. _____ pec _____

numero di fax _____

in qualità di:

titolare della ditta individuale

legale rappresentante della società _____

codice fiscale/P.IVA _____ con sede a _____

prov. _____ in via/piazza _____ n. _____

CHIEDE

la concessione dello spazio pubblico in oggetto indicato con installazione di chiosco – bar.



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

Consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o mendaci e di quanto disposto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di trattare nell'ambito del **settore alimentare** la seguente merceologia:

- cibi cotti – prodotti alimentari
- di effettuare la somministrazione di alimenti e bevande

- di essere iscritto al Registro Imprese della Camera di Commercio I.A.A. di _____

al numero _____ dalla data del _____;

- non sussista una causa di esclusione dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione ai sensi di legge.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività
– Allegato 2A e seguenti se necessitano;
2. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
3. copia del “**permesso di soggiorno**” in corso di validità oppure copia della ricevuta della richiesta di rinnovo, o “**carta di soggiorno**”, per i cittadini extracomunitari;
4. dichiarazione di accettazione delle condizioni di temporaneità dello spazio pubblico “Allegato 4”.

_____, _____
luogo data

_____ firma del richiedente

Allegato 2A

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

IL SOTTOSCRITTO

Cognome _____ Nome _____
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _____
Sesso: M F Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____
Comune _____ Residenza: Provincia _____ Comune _____
Via, piazza, ecc. _____. _____ N. _____
CAP _____ numero telefonico _____ fax _____
e-mail _____ codice fiscale _____
in qualità di:
 titolare della ditta individuale
 legale rappresentante della società _____
codice fiscale/P.IVA _____ con _____ sede _____ a _____
prov. _____ in _____ via/piazza _____
n. _____

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):

1. di essere in possesso dei requisiti soggettivi/morali previsti dall'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e dall'art. 71, commi 1,3,4 e 5 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (ai sensi dell'art. 5 della L.P. 17/2010) – (1);
2. di essere in possesso dei requisiti soggettivi/morali previsti dall'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e dall'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (ai sensi dell'art. 5 della L.P. 14/2000), (**in caso di somministrazione di alimenti e bevande**) – (2);
3. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 "antimafia" (2);
4. che in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 del bando di gara le comunicazioni relative

COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

alla domanda vengano trasmesse al seguente indirizzo di pec
_____;

5. che nella sua qualità di persona fisica/legale rappresentante **non** è in possesso del requisito professionale e nomina quale preposto il/la Signore/a _____ nato a _____ prov. _____ il _____ e residente in _____ via/piazza _____ n. _____ che compila l'allegato 2b;

6. che nella sua qualità di titolare/legale rappresentante è in possesso di uno dei requisiti professionali (ai sensi dell'art. 71, comma 6, del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, dell'art. 5 della L.P. 17/2010):

aver conseguito un attestato di frequenza con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituito/riconosciuto dalla regione/provincia _____, rilasciato in data _____
nome _____ dell'Istituto _____ sede _____
oggetto del corso _____;

di aver prestato la propria opera presso le seguenti imprese:
(imprese: sono quelle esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande);
(periodo: almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente);
(qualifica, comprovata dall'iscrizione all'I.N.P.S., di imprenditore in proprio, di dipendente qualificato addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, di socio lavoratore, di coadiutore familiare per il coniuge, il parente o l'affine entro il terzo grado dell'imprenditore);

Ditta: _____

Sede: _____

Partita I.V.A.: _____

- titolare d'impresa socio lavoratore coadiutore familiare

- dipendente con mansioni di _____

Numero iscrizione I.N.P.S.: _____ Ditta: _____

Sede: _____

Partita I.V.A.: _____

giorno mese anno giorno mese anno

titolare d'impresa socio lavoratore coadiutore familiare

10 of 10 | Page | [Feedback](#) | [Report an issue](#) | [Help](#) | [About](#) | [Privacy](#) | [Terms of use](#) | [Contact us](#)



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9

tel. 0464 494222 - fax 0464 494217

villalagarina@legalmail.it

www.comune.villalagarina.tn.it

P.IVA e C.F. 00310910229



dipendente con mansioni di _____
Numero iscrizione I.N.P.S.: _____

aver conseguito in data _____ un diploma presso l'istituto
_____ con sede a _____
di:

scuola secondaria superiore,
 scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, in _____
 laurea, anche triennale, in _____
nel cui corso di studi era prevista la materia attinente al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
 essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio (REC) presso la Camera di Commercio I.A.A. di _____ al n. _____ dal _____ per:
 il gruppo merceologico alimentare dall'I all'VIII;
 per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
 di aver conseguito in data _____ un attestato per il superamento dell'esame di idoneità dinanzi alla commissione costituita presso la Camera di Commercio I.A.A. di _____

(gruppi merceologici dal I all'VIII o settore somministrazione di alimenti e bevande).

Dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679:

Titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villa Lagarina, Pizza S. Maria Assunta n. 9.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

Denominazione: Consorzio dei Comuni Trentini

Codice Fiscale / P.Iva: 01533550222

Stato: Italia

Città: Trento

Indirizzo: Via Torre Verde 23

CAP: 38122

Provincia: TN

Telefono: 04611920717

E-mail: innovazione@comunitrentini.it

PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it

Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile

Cognome: Festi

Nome: Gianni

Dati di contatto

Telefono: 04611920717

Cellulare: 3346234842

COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

E-mail: servizioRPD@comunitrentini.it

PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it

Il responsabile della Protezione dei dati costituisce tra l'altro il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento UE n. 2016/679).

Tipi di dati trattati

I dati trattati sono quelli indicati nell'art. 4, comma 1, del Regolamento UE n. 2016/679 e potranno essere trattati solo ad opera di soggetti autorizzati e appositamente istruiti e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. *Eventualmente integrare la comunicazione per l'eventuale uso dei dati artt. 9 (particolari categorie di dati) e art.10 (dati personali relativi a condanne penali e reati) del GDPR, che in sostanza sono rispettivamente gli ex dati sensibili e giudiziari.*

Finalità del trattamento

Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo e/o dei controlli sulle S.C.I.A. - comunicazioni e similari presentate per un'attività produttive, per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri**, svolto nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Ente, di cui è investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del del Regolamento UE n. 2016/679).

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali, da riportare nei moduli di richiesta all'Ente, ha carattere obbligatorio. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di corrispondere a quanto richiesto.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e esclusivamente per le finalità di cui sopra.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e identificati come "Responsabili del trattamento" ex art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Luogo del trattamento dei dati

I trattamenti connessi allo svolgimento del servizio in oggetto hanno luogo presso le sedi del Comune di Villa Lagarina o presso le sedi dei Responsabili del trattamento formalmente individuati e sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.

Comunicazione e diffusione dei dati



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9

tel. 0464 494222 - fax 0464 494217

villalagarina@legalmail.it

www.comune.villalagarina.tn.it

P.IVA e C.F. 00310910229



Nessun dato viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta ed espressa nelle finalità del trattamento e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

Trasferimento extra UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.

Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Le richieste, di cui al precedente paragrafo, devono essere presentate al Responsabile della protezione dei dati sopra definito.

Luogo,data,_____

_____ firma del titolare o legale rappresentante

Allega:

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;**
- copia fotostatica della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari.**



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

ALLEGATO 2B

DICHIARAZIONE DEL PREPOSTO (solo in caso di società esercente il settore alimentare)

IL SOTTOSCRITTO

Cognome _____ Nome _____
Data di nascita ____/____/____ Cittadinanza _____
Sesso: M F Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____
Comune _____ Residenza: Provincia _____ Comune _____
Via, piazza, ecc. _____. N. _____.
CAP _____ numero _____ telefonico _____ fax _____
e-mail _____ codice fiscale _____

ACCETTA L'INCARICO DI PREPOSTO DELLA SOCIETA'

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):

1. di essere in possesso dei requisiti soggettivi/morali previsti dall'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e dall'art. 71, commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;
2. che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 "antimafia";
3. aver conseguito un attestato di frequenza con esito positivo il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituito/riconosciuto dalla regione/provincia

data _____ nome _____ rilasciato in _____
sede _____ dell'Istituto _____
corso _____ oggetto del _____;

4. di aver prestato l'opera presso le seguenti imprese:

(imprese: sono quelle esercenti l'attività nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande);

(periodo: almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente);

(qualifica, comprovata dall'iscrizione all'I.N.P.S., di imprenditore in proprio, di dipendente qualificato addetto alla vendita, all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, di socio lavoratore, di coadiutore familiare per il coniuge, il parente o l'affine entro il terzo grado dell'imprenditore);

Ditta: _____

Sede: _____

Partita I.V.A.: _____

Periodo lavorativo: dal | | | | | al | | | | |
giorno mese anno giorno mese anno

titolare d'impresa socio lavoratore coadiutore familiare

dipendente con mansioni di _____

Numero iscrizione I.N.P.S.:

Ditta: _____

Sede: _____

Partita I.V.A.: _____

Periodo lavorativo: dal | | | | | al | | | | |
giorno mese anno giorno mese anno

titolare d'impresa socio lavoratore coadiutore familiare

dipendente con mansioni di _____

Numero iscrizione I.N.P.S.: _____

5. di essere stato iscritto nel Registro Esercenti il Commercio presso la Camera di Commercio

I.A.A.di _____ al n. _____ dal _____

(gruppi merceologici dal I all'VIII o settore somministrazione di alimenti e bevande);

6. di aver conseguito in data _____ un attestato per il superamento dell'esame di idoneità dinanzi alla commissione costituita presso la C.C.I.A.A. di _____ (gruppi merceologici dal I all'VIII o settore somministrazione di alimenti e bevande).



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

Dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679:

Titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villa Lagarina, Pizza S. Maria Assunta n. 9.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

Denominazione: Consorzio dei Comuni Trentini

Codice Fiscale / P.Iva: 01533550222

Stato: Italia

Città: Trento

Indirizzo: Via Torre Verde 23

CAP: 38122

Provincia: TN

Telefono: 04611920717

E-mail: innovazione@comunitrentini.it

PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it

Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile

Cognome: Festi

Nome: Gianni

Dati di contatto

Telefono: 04611920717

Cellulare: 3346234842

E-mail: servizioRPD@comunitrentini.it

PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it

Il responsabile della Protezione dei dati costituisce tra l'altro il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento UE n. 2016/679).

Tipi di dati trattati

I dati trattati sono quelli indicati nell'art. 4, comma 1, del Regolamento UE n. 2016/679 e potranno essere trattati solo ad opera di soggetti autorizzati e appositamente istruiti e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. *Eventualmente integrare la comunicazione per l'eventuale uso dei dati artt. 9 (particolari categorie di dati) e art.10 (dati personali relativi a condanne penali e reati) del GDPR, che in sostanza sono rispettivamente gli ex dati sensibili e giudiziari.*

Finalità del trattamento

Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo e/o dei



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9

tel. 0464 494222 - fax 0464 494217

villalagarina@legalmail.it

www.comune.villalagarina.tn.it

P.IVA e C.F. 00310910229



controlli sulle S.C.I.A. - comunicazioni e similari presentate per un'attività produttive, per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri**, svolto nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Ente, di cui è investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento UE n. 2016/679).

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali, da riportare nei moduli di richiesta all'Ente, ha carattere obbligatorio. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di corrispondere a quanto richiesto.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e esclusivamente per le finalità di cui sopra.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e identificati come "Responsabili del trattamento" ex art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Luogo del trattamento dei dati

I trattamenti connessi allo svolgimento del servizio in oggetto hanno luogo presso le sedi del Comune di Villa Lagarina o presso le sedi dei Responsabili del trattamento formalmente individuati e sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.

Comunicazione e diffusione dei dati

Nessun dato viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta ed espressa nelle finalità del trattamento e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

Trasferimento extra UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.

Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Le richieste, di cui al precedente paragrafo, devono essere presentate al Responsabile della protezione dei dati sopra definito.

Luogo,data _____

_____ firma

Allegato:

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- copia fotostatica della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari.

ALLEGATO 2C

DICHIARAZIONI DI ALTRE PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE O DAL PREPOSTO INDICATE ALL'ART. 85 DEL D.LGS. 159/2011 (solo per le società)

IL SOTTOSCRITTO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

prov. _____ il _____ residente a _____

prov. _____ in via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____ Partita Iva (se posseduta) _____

recapito telefonico n. _____ pec _____

numero di fax _____ in qualità di:
(indicare la carica sociale) della
società _____

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiera, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nonché della decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):

- di essere in possesso dei requisiti morali/soggettivi previsti dall'art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e dall'art. 71, commi 1,2,3, 4 e 5 del D.Lgs. 59/2010 (1);
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "antimafia" (2);

Dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679:

Titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Villa Lagarina, Pizza S. Maria Assunta n. 9.

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)

COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

Denominazione: Consorzio dei Comuni Trentini

Codice Fiscale / P.Iva: 01533550222

Stato: Italia

Città: Trento

Indirizzo: Via Torre Verde 23

CAP: 38122

Provincia: TN

Telefono: 04611920717

E-mail: innovazione@comunitrentini.it

PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it

Soggetto individuato quale referente per il Titolare/Responsabile

Cognome: Festi

Nome: Gianni

Dati di contatto

Telefono: 04611920717

Cellulare: 3346234842

E-mail: servizioRPD@comunitrentini.it

PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it

Il responsabile della Protezione dei dati costituisce tra l'altro il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento UE n. 2016/679).

Tipi di dati trattati

I dati trattati sono quelli indicati nell'art. 4, comma 1, del Regolamento UE n. 2016/679 e potranno essere trattati solo ad opera di soggetti autorizzati e appositamente istruiti e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. *Eventualmente integrare la comunicazione per l'eventuale uso dei dati artt. 9 (particolari categorie di dati) e art.10 (dati personali relativi a condanne penali e reati) del GDPR, che in sostanza sono rispettivamente gli ex dati sensibili e giudiziari.*

Finalità del trattamento

Il trattamento viene effettuato ai fini dello svolgimento del procedimento amministrativo e/o dei controlli sulle S.C.I.A. - comunicazioni e similari presentate per un'attività produttive, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, svolto nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Ente, di cui è investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del del Regolamento UE n. 2016/679).

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondata sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali, da riportare nei moduli di richiesta all'Ente, ha carattere obbligatorio. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza,

l'impossibilità di corrispondere a quanto richiesto.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e esclusivamente per le finalità di cui sopra.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e identificati come "Responsabili del trattamento" ex art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Luogo del trattamento dei dati

I trattamenti connessi allo svolgimento del servizio in oggetto hanno luogo presso le sedi del Comune di Villa Lagarina o presso le sedi dei Responsabili del trattamento formalmente individuati e sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.

Comunicazione e diffusione dei dati

Nessun dato viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta ed espressa nelle finalità del trattamento e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

Trasferimento extra UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è determinato sulla base della vigente normativa in materia di conservazione della documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi, nell'osservanza di tali disposizioni, anche a tempo indeterminato.

Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.

Le richieste, di cui al precedente paragrafo, devono essere presentate al Responsabile della protezione dei dati sopra definito.

(firma)



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

_____, lì _____

Allegato:

- copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- copia fotostatica della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari.

NB: (2) questa dichiarazione deve essere compilata da tutti i soci delle società in nome collettivo, dai soci accomandatari delle società in accomandita semplice, dai componenti l'organo di amministrazione e sindaci delle società di capitali e delle società cooperative.

ALLEGATO 3

NOTA ESPLICATIVA

L.P 14 LUGLIO 2000 n. 9

Art. 5

Requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche con riferimento all'eventuale preposto, è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali secondo quanto previsto dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). Questi requisiti professionali non sono necessari per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande disciplinata dall'articolo 3 e per l'esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande disciplinata dall'articolo 14. Per la somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi alberghieri si applica l'articolo 9.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;*
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;*
- f) sfruttamento del lavoro minore e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.*

COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi i consiglieri e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati

qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; (lettera così sostituita dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019)

[b] l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;] (lettera così sostituita dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 a partire dal 1° settembre 2021)

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

(lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019)

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; (si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritieri;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita

per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. *Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.*

9. *Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.*

10. *Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:*

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

10-bis. *Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.*

11. *Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.*

12. *In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.*

13. *Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente*

COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). (si vedano le Linee guida n. 6 di ANAC)

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59

- art. 71. Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali -

Non possono esercitare l'attività commerciale di' vendita e di somministrazione:

- 1. coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;*
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;*
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;*
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;*
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;*
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));*
- 2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, ((il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonche' per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi)).*
- 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.))*

4. *Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.*

5. *In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attivita' commerciale.))*

6. *L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attivita' di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attivita' d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualita' di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;))

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. Sia per le imprese individuali che in caso di societa', associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attivita' commerciale.))

R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)
art. 11

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della liberta' personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2. a chi e' sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o e' stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'Autorita' e a chi non puo provare la sua buona condotta.



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando soprattuttone o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 67 Effetti delle misure di prevenzione

Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;*
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;*
- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;*
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;*
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;*
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;*
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;*
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.*

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cattivo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cattivi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.

Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia



38060 VILLA LAGARINA (TN) - Piazza S. Maria Assunta n. 9

tel. 0464 494222 - fax 0464 494217

villalagarina@legalmail.it

www.comune.villalagarina.tn.it

P.IVA e C.F. 00310910229



delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ((nonché per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale)).

COMUNE DI VILLA LAGARINA
Servizio Segreteria e Affari generali

ALLEGATO 4

DICHIARAZIONE

OGGETTO: Procedura di selezione per la concessione di spazio pubblico isolato, per l'attività di commercio su area pubblica – settore alimentare – cibi cotti – prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande a Villa Lagarina – Lago di Cei - p.f. 2027/15 C.C. Castellano.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____
C.F. _____ in qualità di ditta individuale/ legale rappresentante della società/ente/altro _____
sede legale: _____
codice fiscale: _____
partita iva: _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole sia della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non veritieri, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di aver preso atto, di essere consapevole e di accettare, che la concessione dello spazio pubblico in Villa Lagarina – Lago di Cei - p.f. 2027/15 C.C. Castellano, venga rilasciata con durata di anni 2 solari eventualmente prorogabili a scadenza per ulteriore 1 anno;
- di aver preso visione della planimetria che evidenzia lo spazio ove va posizionato il chiosco, essersi recato sul posto dove è ubicata, di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali e che

- possono influire sull'attività commerciale, nonché dell'area oggetto di manutenzione e relativi obblighi contrattuali;
- di aver giudicato le condizioni contrattuali, nel loro complesso, remunerative e tali da consentire l'offerta che viene effettuata e di accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello schema del contratto e nel bando;
 - di impegnarsi al pagamento del canone unico che sarà determinato secondo le disposizioni regolamentari vigenti;
 - Di essere altresì consapevole che l'Amministrazione comunale effettuerà una ricognizione periodica per accettare la tipologia del servizio effettuato nel spazio pubblico.

Firma

Data e luogo _____

Allegare fotocopia documento d'identità in corso di validità.



COMUNE DI VILLA LAGARINA
Servizio Segreteria e Affari generali

ALLEGATO 5

**RELAZIONE DESCrittiva DEI SERVIZI CHE IL CONCORRENTE
SI IMPEGNA AD EFFETTUARE STABILMENTE NELL'AMBITO DELLO SPAZIO
PUBBLICO DA DESTINARE A POSTEGGIO ISOLATO CON INSTALLAZIONE DI
CHIOSCO BAR**

Villa Lagarina – Lago di Cei - p.f. 2027/15 C.C. Castellano

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

prov. _____ il _____ residente a _____

prov. _____ in via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____ Partita Iva (se posseduta) _____

telefono n. _____ pec _____

fax _____ in qualità di:

titolare della ditta individuale

legale rappresentante della società _____

codice fiscale/P.IVA _____ con sede a _____

prov. _____ in via/piazza _____ n. _____

DICHIARA

di impegnarsi all'effettuazione, nell'ambito del posteggio isolato di cui all'oggetto, i seguenti servizi:

1. CRITERIO DELLA QUALITA' DELL'OFFERTA:

a) vendita di prodotti biologici certificati

<i>Quantità prodotti posti stabilmente in vendita</i>	<i>Punteggio previsto</i>	<i>Impegno del concorrente barrare una delle caselle sottostanti</i>
nessun prodotto	punti 0	<input type="checkbox"/>
da uno a due prodotti	punti 0,30	<input type="checkbox"/>
da tre a quattro prodotti	punti 0,70	<input type="checkbox"/>
oltre i cinque prodotti	punti 1,0	<input type="checkbox"/>

Note: _____

b) vendita di prodotti a km zero:

<i>Quantità prodotti posti stabilmente in vendita</i>	<i>Punteggio previsto</i>	<i>Impegno del concorrente barrare una delle caselle sottostanti</i>
nessun prodotto	punti 0	<input type="checkbox"/>
da uno a due prodotti	punti 0,30	<input type="checkbox"/>
da tre a cinque prodotti	punti 0,70	<input type="checkbox"/>
oltre i sei prodotti	punti 1,0	<input type="checkbox"/>

Note: _____

c) vendita di prodotti tipici locali:

<i>Quantità prodotti posti stabilmente in</i>	<i>Punteggio previsto</i>	<i>Impegno del concorrente barrare una delle caselle</i>
---	---------------------------	--



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

vendita		sottostanti
nessun prodotto	punti 0	<input type="checkbox"/>
da uno a due prodotti	punti 0,30	<input type="checkbox"/>
da tre a cinque prodotti	punti 0,70	<input type="checkbox"/>
oltre i sei prodotti	punti 1,0	<input type="checkbox"/>

Note: _____

d) organizzazione di degustazioni gratuite per la promozione dei prodotti:

Numero di prodotti posti stabilmente in degustazione gratuita	Punteggio previsto	Impegno del concorrente barrare una delle caselle sottostanti
nessun prodotto	punti 0	<input type="checkbox"/>
un prodotto	punti 0,20	<input type="checkbox"/>
da due a quattro prodotti	punti 1,0	<input type="checkbox"/>
da cinque a sette prodotti	punti 1,5	<input type="checkbox"/>
oltre gli otto prodotti	punti 2,0	<input type="checkbox"/>

Note: _____

2. CRITERIO CORRELATO ALLA FIDELIZZAZIONE DELLA CLIENTELA:

a) Assunzione dell'impegno a presenziare al maggior numero di giornate di presenza del spazio pubblico isolato temporaneo:

Assunzione impegno a presenziare al mercato	Punteggio previsto	Dichiarazione del concorrente barrare una delle caselle sottostanti
nessun impegno	punti 0	<input type="checkbox"/>
fino al 40% delle giornate di svolgimento del spazio pubblico isolato stagionale temporaneo	punti 1,0	<input type="checkbox"/>
superiore al 40% e fino al 60% delle giornate di svolgimento del spazio pubblico isolato stagionale temporaneo	punti 2,0	<input type="checkbox"/>
superiore al 60% e fino all'80% delle giornate di svolgimento del spazio pubblico isolato stagionale temporaneo	punti 3,5	<input type="checkbox"/>
oltre l'80% delle giornate di svolgimento del spazio pubblico isolato stagionale temporaneo	punti 5,0	<input type="checkbox"/>

Note: _____

3. CRITERIO CORRELATO ALLA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO FORNITO:

a) vendita di prodotti alimentari consumabili da persone affette da intolleranze alimentari o patologie mediche:

Numero di prodotti posti stabilmente in	Punteggio previsto	Impegno del concorrente barrare una delle caselle
--	---------------------------	--



COMUNE DI VILLA LAGARINA

Servizio Segreteria e Affari generali

vendita consumabili da persone affette da intolleranze alimentari o patologie mediche		sottostanti
nessun prodotto	punti 0	<input type="checkbox"/>
fino a due prodotti	punti 0,5	<input type="checkbox"/>
da tre a cinque prodotti	punti 1,0	<input type="checkbox"/>
da sei a otto prodotti	punti 1,5	<input type="checkbox"/>
oltre gli otto prodotti	punti 2,0	<input type="checkbox"/>

Note: _____

b) vendita di prodotti preconfezionati e preporzionati in forma stabile (a seconda del target e dell'età della clientela):

<i>Numero di prodotti posti stabilmente in vendita preconfezionati e preporzionati</i>	<i>Punteggio previsto</i>	<i>Impegno del concorrente barrare una delle caselle sottostanti</i>
nessun prodotto	punti 0	<input type="checkbox"/>
fino a due prodotti	punti 0,30	<input type="checkbox"/>
da tre a cinque prodotti	Punti 0,60	<input type="checkbox"/>
da sei a otto prodotti	Punti 0,90	<input type="checkbox"/>
oltre gli otto prodotti	punti 1,5	<input type="checkbox"/>

Note: _____

c) Predisposizione di interventi atti a “favorire e/o allietare” la consumazione da parte della clientela:

<i>Tipologia degli interventi messi in atto per “favorire e/o allietare” la consumazione da parte della clientela</i>	<i>Punteggio previsto</i>	<i>Impegno del concorrente barrare una delle caselle sottostanti</i>
elementi di arredo mobili (quali tavoli, sedie, sgabelli e similari)	punti 2,0	<input type="checkbox"/>
serate tematiche con frequenza trimestrale	punti 1,5	<input type="checkbox"/>
serate tematiche con frequenza superiore a quella trimestrale ma comunque nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico	punti 2,5	<input type="checkbox"/>

4. CRITERIO CORRELATO ALLA PRESENTAZIONE DI PROGETTI INNOVATIVI:

Utilizzo chiosco in legno	Punteggio previsto	Impegno del concorrente barrare una delle caselle sottostanti
presenza di attrezzatura per riparazione biciclette (cacciaviti, brugole, attrezzi vari)	punti 1	<input type="checkbox"/>
presenza di attrezzatura per riparazione e presa per ricarica bici elettriche	punti 2	<input type="checkbox"/>

Note: _____



COMUNE DI VILLA LAGARINA
Servizio Segreteria e Affari generali

5. CRITERIO CORRELATO ALL'INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA ATTUATO TRAMITE L'IMPEGNO A FORNIRE INFORMAZIONI SULLA FILIERA/TRACCIABILITA' DEI PRODOTTI POSTI IN VENDITA (ORIGINE DELLA PRODUZIONE/COLTIVAZIONE, AZIENDA DI PROVENIENZA, EVENTUALI CERTIFICAZIONI DI ORIGINE, ECC.):

<i>Impegno a effettuare stabilmente l'attività di cui sopra</i>	<i>Punteggio previsto</i>	<i>Impegno del concorrente barrare una delle caselle sottostanti</i>
non assunzione impegno	punti 0	<input type="checkbox"/>
assunzione impegno a fornire stabilmente informazioni sulla filiera/tracciabilità dei prodotti posti in vendita (origine della produzione/coltivazione, azienda di provenienza, eventuali certificazioni di origine, ecc.)	punti 1,0	<input type="checkbox"/>

Note: _____

6. CRITERIO CORRELATO ALLA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA REALIZZARSI ATTRAVERSO LA MESSA A DISPOSIZIONE, NELL'AMBITO DEL SPAZIO PUBBLICO ASSEGNATO, DI UNO SPAZIO ALLESTITO PER LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO NONCHE' DI EVENTI E MANIFESTAZIONI AVENTI LUOGO A VILLA LAGARINA, FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DALLE PROLOCO E ASSOCIAZIONI LOCALI:

<i>Impegno a effettuare stabilmente l'attività di cui sopra</i>	<i>Punteggio previsto</i>	<i>Impegno del concorrente barrare una delle caselle sottostanti</i>
non assunzione impegno	punti 0	<input type="checkbox"/>
assunzione impegno a realizzare stabilmente azioni di promozione del territorio attraverso la messa a disposizione, nell'ambito del spazio pubblico assegnato, di uno spazio allestito per la distribuzione di materiale informativo per la promozione del territorio nonché di eventi e manifestazioni aventi luogo in Vallagarina o sul territorio comunale ,fornito dall'Amministrazione comunale, dalle proloco e associazioni locali	punti 1,0	<input type="checkbox"/>

Note: _____

Il concorrente dichiara di essere consapevole che in caso di aggiudicazione del spazio pubblico isolato la presente offerta tecnica costituirà obbligazione contrattuale formando parte integrante della concessione di spazio pubblico.

Il mancato rispetto delle modalità indicate nell'offerta tecnica sopra richiamata comporteranno l'applicazione delle sanzioni o l'assunzione di provvedimenti tesi alla pronuncia di decadenza della concessione di spazio pubblico.

firma

luogo e data